



T. S. F. Q. n.

COMUNE DI ROMA
UFFICIO SPECIALE
PIANO REGOLATORE

N. 1531/20
A.R. 11/20

TITOLO CLASSE FASCICOLO

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971)

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno di mercoledì diciassette del mese di febbraio, alle ore 11,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

- | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 1 DARIDA Dott. CLELIO | Sindaco | 11 ROSATO Dott. CARLO | Assessore effett. |
| 2 DI SEGNI Dott. ALBERTO | Assessore deleg. | 12 CABRAS Dott. PAOLO | > > |
| 3 PALA ANTONIO | Assessore effett. | 13 PADELLARO Dott. Ing. NAZARENO | > > |
| 4 MERELLI Avv. CARLO | > > | 14 CRESCENZI Dott. CARLO | > > |
| 5 MAZZARELLO Prof. ADRIANO | > > | 15 PALLOTTINI LUIGI | > > |
| 6 MUU CAUTELA Dott. MARIA | > > | 16 SACCHETTI Dott. MARCELLO | Assessore suppl. |
| 7 MARTINI LUIGI | > > | 17 CAPUTO GASPARINO | > > |
| 8 SAPIO Rag. LUIGI | > > | 18 FRAJESE Prof. ANTONIO | > > |
| 9 POMPEI Dott. ENNIO | > > | 19 CAZORA BENITO | > > |
| 10 REBECCHINI Avv. FRANCESCO | > > | | |

Presenti: l'On. Sindaco e n. 15 Assessori.
Assenti giustificati: gli on. Assessori Maria Muu Cautela, Marcello Sacchetti e Antonio Frajese.
Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
P. Pulci

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
L'Assessorato

DELIBERAZIONE N. 598

Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 13/F ed inoltre al Ministero dei LL.PP. degli atti relativi.

Premesso che — con deliberazione della Giunta Municipale n. 2962 dell'8 maggio 1968 ratificata, con emendamenti, con atto consiliare n. 1005 del 31 maggio 1968 e con deliberazione della Giunta Municipale n. 7665 del 16 ottobre 1968, ratificata con atto consiliare n. 565 del 31 gennaio 1969 — è stato adottato il piano particolareggiato n. 13/F di esecuzione e in variante al P.R.G., relativo al territorio compreso tra il Grande Raccordo Anulare, il tratto urbano dell'Autostrada degli Abruzzi ed il perimetro della zona industriale del p.p. n. 8/L (località La Rustica);

Che, successivamente all'approvazione del Ministero dell'Interno — condizionata alle prescrizioni di cui alle note n. 11434.1784 del 17 luglio 1968 e n. 11434/B.2627 dell'11 novembre 1968 — in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e previo avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 99 del 10 dicembre 1968, gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati esposti in visione al pubblico presso l'Albo Pretorio del Comune dal 10 dicembre 1968 al 9 gennaio 1969;

Che, nel periodo fissato dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono state prodotte 60 opposizioni ed osservazioni, oltre altre 7 presentate fuori termine, che vengono tutte esibite in originale ed allegate in atti;

Che le opposizioni ed osservazioni cui occorre controdedurre — appresso riportate in sintesi — sono state sottoposte all'esame della Commissione Consiliare per l'Urbanistica;

Sentiti i pareri espressi dalla predetta Commissione in merito alle richieste degli interessati;

VI
frate

63 dentro
4 fuori



Vista la deliberazione consiliare n. 1007 del 31 maggio 1968, recante la delega alla Giunta Municipale a provvedere agli ulteriori atti, ivi comprese le controdeduzioni del Comune sulle opposizioni e osservazioni, relativi ad alcuni piani particolareggiati tra cui il piano n. 13/F de « La Rustica », ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

A) Di controdedurre alle sottoelencate opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 13/F, come segue:

1) ROSSI FLORINDO.

L'esponente fa opposizione alla destinazione a parco pubblico con il vincolo di inedificabilità, in quanto sul terreno esiste un edificio in cui vive una famiglia di cinque persone.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'area del ricorrente, già in parte vincolata a zona N dal P.R.G. per il rispetto dell'Acquedotto Vergine è, per la restante parte, interessata dal vincolo imposto dalla Sovrintendenza ai Monumenti per la salvaguardia del Casale de « La Rustica ».

Inoltre — da ricerche effettuate — non risulta che il fabbricato denunciato sia stato realizzato con licenza.

2) MANCINELLI ADELIA, ESTER, LAURA, MARIA, EGLE, MAURIZIO e INES e per essi i loro procuratori generali sigg. Santoro e Massa.

Gli esponenti, proprietari di un terreno di mq. 19.150 che il P.R.G. destinava in parte a zona F/1 e in parte a zona E/3 (edilizia popolare ed economica in applicazione legge 167) che, invece, il p.p. destina interamente a zona vincolata ai sensi della predetta legge 167, chiedono che vengano ripristinati il confine originario della 167 e la destinazione a zona F/1 per parte della loro proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione è improponibile in quanto non riguarda materia oggetto del presente p.p. Essa infatti si riferisce ad una variante apportata al piano di zona 167 n. 16/A, adottata dall'Amministrazione Comunale in data 23 ottobre 1969. L'opposizione potrà essere presa in esame — se riproposta — in sede di pubblicazione della suddetta variante.

3) EREDI PALMIERI GIACOMO.

Gli esponenti si oppongono a:

a) destinazione di lotto a strada e parcheggio perché non prevista dal P.R.G.;

b) indice di edificazione di 1,5 e limite di altezza di ml. 17,50 per motivi di mancato guadagno;

Chiedono l'eliminazione del parcheggio e un indice di cubatura di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con la struttura viaria prevista dal p.p. Inoltre il P.R.G., in quanto piano di massima, non riporta il sistema viario definitivo di cui il piano è derivato.

Per quanto riguarda infine l'indice di 1,5 mc/mq. si osserva che tale indice è previsto dal P.R.G. e che, comunque, l'interessato beneficia, sulla residua proprietà, di una cubatura non residenziale pari a 0,5 mc/mq.

4) MARIANI ANTONIA ved. DI PAOLO ANGELO ed EREDI DI PAOLO ANGELO.

Gli esponenti fanno opposizione al p.p. chiedendo l'abolizione del passaggio pedonale in quanto investe l'edificio esistente ed una villa in via di ultimazione.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto dalla documentazione esibita non risulta che il passaggio pedonale investa fabbricati esistenti o in via di ultimazione.

5) MATTEUCCI IONE.

L'esponente rileva che il percorso pedonale di collegamento tra Via della Rustica ed una nuova strada di p.p. divide la proprietà lasciando un relitto inedificabile e abbattendo una casa su Via della Rustica; chiede pertanto lo spostamento del passaggio pedonale.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta eliminando il passaggio pedonale nell'intero tratto compreso tra Via della Rustica e la nuova via di p.p.

6) DI GIANVITO LUIGI, AMEDEO, EZIO e LORETO fu MARIANO.

Gli esponenti, premesso che:

a) il terreno ricadeva all'interno del perimetro della zona industriale stabilita con legge 24 aprile 1941;

b) era destinato dal P.R.G. del 59 a zona F;

c) è destinato a parco pubblico dal P.R.G. del 1965;

d) l'osservazione presentata al P.R.G. del 1962 fu rinviata per eventuale considerazione in sede di p.p.;

e) i lotti confinanti sono già edificati con un indice superiore ad 1,2 mc/mq.;

rilevano che la destinazione della loro proprietà a G/1 favorisce soltanto chi ha costruito abusivamente e chiedono la destinazione ad F/1 e l'abolizione del passaggio pedonale sul lato est della loro proprietà ed il prolungamento per altri 20 metri della carabilità della Via Naide.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta prolungando la carabilità dell'attuale Via Naide, fino al limite del perimetro del p.p. Al contrario, per quanto riguarda il richiesto cambio di destinazione di zona, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con i limiti di densità previsti dal P.R.G.

D'altra parte, la trasformazione da zona N di P.R.G. a zona G di p.p., permettendo la conservazione della cubatura già esistente sul lotto del ricorrente, non arreca ad esso alcun danno sensibile.

7) SERVILIO MARIA, BALDASSARRI ANTONIETTA, BRIGUGLIO NATALINA.

Gli esponenti fanno opposizione al p.p. per i seguenti motivi:

- a) nelle zone previste a verde pubblico sorgono edifici per circa 15.000 mc.;
- b) il P.R.G. per il lotto in questione prevede oltre alla destinazione N anche la destinazione F/1;
- c) il p.p. non tiene conto dell'attuale sistema viario.

Pertanto gli esponenti chiedono l'eliminazione del verde pubblico, il ripristino ad F/1, il rispetto degli attuali tracciati stradali. Si controdeduce:

Per quanto il lotto dell'interessato risulti effettivamente in parte occupato da un fabbricato realizzato con licenza, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il vincolo a zona N imposto dal p.p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico — nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. — ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso; inoltre la destinazione a zona N appare essenziale in quanto collega la fascia di verde lungo il G.R.A. con la zona dei servizi.

8) MONTI VINCENZO e SILVIA, SEBASTIANI RENATO, MICHELE, ASSUNTA.

Gli esponenti si oppongono alla destinazione a servizi scolastici di gran parte del loro terreno. Chiedono che detta area venga destinata a zona industriale.

Si controdeduce:

L'osservazione è improponibile in quanto non riguarda materia oggetto del presente p. p. Essa infatti si riferisce ad una destinazione di zona del p. p. n. 8/L adottato dall'Amministrazione Comunale il 20 ottobre 1967.

9) LATTANZI ANGELA.

L'esponente si oppone:

- a) alla destinazione a verde del lotto, su cui esiste un edificio per il quale è in possesso di regolare licenza, autorizzazioni e nulla osta per l'uso a sala cinematografica;
- b) al declassamento a strada privata del tratto terminale di Via Achille Vertunni sino all'incrocio con Via Collatina.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'immobile ricade nella fascia di rispetto del Raccordo Anulare già destinata a zona N dal P.R.G. e la Via A. Vertunni è stata soppressa in ordine della nuova struttura viaria del quartiere.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal Piano stesso.

10-11 e 12) SOC. IMMOBILIARE TIRRENA e per essa il Vice Presidente Avv. Carlo Morelli.

L'esponente rileva che:

- 1) il p. p. non prevede un collegamento viario sufficiente tra il comprensorio F/2 ed il resto del quartiere, poiché tale collegamento è affidato ad una sola strada;

2) l'unica strada di collegamento è insufficiente, perché finisce a «cul de sac» all'interno del comprensorio F/2, per il quale è previsto un insediamento di 1.200 abitanti. Per cui necessario appare prevedere nella zona ovest del comprensorio un altro collegamento con il sistema viario principale;

3) la zona residenziale prevista dal p. p. per il comprensorio non consente lo sfruttamento di tutta la cubatura prevista dalle norme, dovendosi rispettare nella edificazione il rapporto d'inclinata 1/1 tra i corpi di fabbrica.

L'esponente rileva, inoltre, che nel perimetro del comprensorio è inclusa un'altra proprietà oltre quella della Soc. Tirrena — per la quale la Soc. scrivente ritiene opportuno creare una zona edificabile autonoma e richiede anche lo slittamento verso Nord della viabilità, ampliando la zona fondiaria prevista dal p. p. e diminuendo in conseguenza l'area per i servizi la cui estensione supera le percentuali previste dalle norme del P.R.G.;

4) ritiene necessario un più accurato e approfondito studio del sottopassaggio previsto sotto la ferrovia Roma-Pescara poiché presenta indubbie difficoltà di realizzazione;

5) richiede che vengano variate le previsioni del p. p. in conformità di quanto sopra descritto;

6) lamenta una difficile interpretazione delle norme tecniche di attuazione del p. p. per quanto riguarda il comprensorio F/2 e richiede l'adeguamento della formulazione degli articoli 28, 29, 30 a quella degli altri p. p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta portando a m. 16 la larghezza della strada a servizio della residenze (parallela alla ferrovia) in corrispondenza del suo innesto con la strada ad essa ortogonale e opportunamente modificando la formulazione degli artt. 28, 29, 30 delle norme tecniche del p. p. Infatti a seguito di un più approfondito studio effettuato in merito alla formazione dei comparti per la realizzazione dei comprensori F/2, detto argomento ha avuto, per i p. p. elaborati successivamente al presente, una più rispondente formulazione, per cui si ritiene che quest'ultima debba sostituire quella attualmente inserita nelle norme tecniche di attuazione del p. p. in oggetto.

Di conseguenza la nuova formulazione degli articoli 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del presente p. p. sarà la seguente:

Art. 28. — *Formazione dei comparti per la realizzazione dei comprensori F/2.*

Per l'urbanizzazione e l'edificazione delle zone graficamente indicate negli elaborati del p. p. come «comparto edificatorio», contestualmente all'approvazione del presente p. p., si intendono formali i relativi comparti secondo quanto prescritto dalle norme dell'art. 23, 1° comma, della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Trascorso il termine che sarà fissato nell'atto di notifica di cui al 2° comma dell'articolo 23 della legge su citata, il Comune, nel caso di risposta positiva, inviterà i proprietari di tutte le aree ricadenti nel perimetro del comparto a costituire, entro un termine prefissato, il consorzio, il cui scopo sarà quello di realizzare il nucleo distribuendo in misura proporzionale gli oneri ed i vantaggi dell'urbanizzazione.

Il Consorzio dovrà obbligarsi nei confronti del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla assunzione a proprio carico degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una

eventuale ulteriore quota parte di urbanizzazione secondaria relativa alla realizzazione di opere.

Art. 29. — *Eventuale esproprio del comparto.*

In caso di risposta negativa o in assenza di alcuna risposta, trascorso il termine fissato nell'atto di notifica di cui all'art. 23, secondo comma, della citata legge, il Comune potrà procedere all'esproprio del comparto, a norma dell'art. 23, IV comma, della citata legge.

Art. 30. — *Edificazione nei comparti edificatori.*

L'edificazione delle superfici fondiarie all'interno dei comparti edificatori, di cui al presente p. p., avverrà secondo un progetto planovolumetrico unitario, esteso all'intero comparto. Tale progetto dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Edilizia. La cubatura realizzabile sarà quella consentita dalle norme tecniche del P.R.G. per la zona F/2 in particolare l'indice di fabbricabilità territoriale sarà esteso alla superficie del comprensorio definita dal piano particolareggiato.

Si ritiene, invece, che l'opposizione non possa essere accolta nei confronti delle altre richieste contenute nei punti 1 e 2 in quanto un unico collegamento viario del comprensorio F/2 con la viabilità principale è da ritenersi sufficiente perché i 1.200 abitanti (circa) previsti non costituiscono un peso notevole e possono essere contenuti in un'unica unità residenziale. Inoltre un secondo aggancio al sistema principale altererebbe la struttura viaria del piano particolareggiato e creerebbe una soluzione di continuità nel verde riducendone notevolmente la fruibilità.

Per quanto riguarda le eccezioni di cui al n. 3, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, si osserva che la dimensione della superficie fondiaria prevista dal p. p. ammette altre soluzioni oltre quella presentata. In tale superficie va anche accorpata la cubatura afferente al terreno di altre proprietà in quanto comprese nel perimetro del comprensorio F/2, come previsto dalle norme del P.R.G. Non è accettabile lo slittamento proposto della viabilità verso Nord, in quanto diminuirebbe la superficie destinata ai servizi, la cui utilizzazione — allo stato attuale — risulta difficile per la presenza dell'Acquedotto Vergine; e quindi appare inesatta l'affermazione contenuta nella opposizione, secondo la quale si otterrebbe, con questa riduzione di superficie, una migliore distribuzione dei servizi.

E' inoltre necessario precisare che le superfici delle aree destinate a servizi superano le percentuali previste dal P.R.G. in quanto, per il loro dimensionamento, si è tenuto conto dei fabbisogni sia del comprensorio che della circostante zona F/1. Ciò non contrasta con le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che fissano per gli standards dei servizi e del verde solo valori minimi, di volta in volta, aumentabili in rapporto alle esigenze specifiche del piano particolareggiato.

L'obiezione circa l'insufficiente area per i parcheggi non ha valida giustificazione in quanto i parcheggi stessi possono essere sistemati nei piani interrati degli edifici.

Per le zone verdi e per i percorsi pedonali sono stati previsti opportuni spazi che derivano dall'organizzazione globale del comprensorio F/1.

Per quanto concerne l'eccezione di cui al n. 4 si precisa che il sottopassaggio della linea Roma-Pescara è contenuto nelle previsioni del piano particolareggiato n. 8/L, per cui — in questa sede — l'opposizione appare non pertinente.

13) EREDI SCARPA CATALDO.

Gli esponenti fanno presente che la loro proprietà, sulla quale hanno ottenuto in data 13 settembre 1968 licenza edilizia n. 1790, è attraversata da una nuova strada di p. p. che investe, tra l'altro, un'altra costruzione edificata con regolare licenza n. 1049/68, e chiedono pertanto la soppressione di tale strada che viene ritenuta, peraltro, di scarsa utilità.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta eliminando il tratto di strada compreso fra il percorso pedonale e il confine ovest della proprietà liberata dal vincolo di sede stradale, nonché parte di quella ricadente nel planivolumetrico e destinando, inoltre, a passaggio pedonale la residua area di proprietà.

In sede di redazione del suddetto progetto planivolumetrico dovrà essere assicurato lo sbocco del passaggio pedonale sulla via di p. p. parallela a Via della Rustica.

Di conseguenza il tratto terminale della strada di p. p. dall'incrocio di Via Nicandro fino al confine est della proprietà viene destinato a zona N (verde pubblico).

14) ALTERI ALDO, SILVANA e DELIA.

Gli esponenti chiedono la riduzione a 60 m. della fascia di rispetto del G.R.A. e una migliore sistemazione viaria delle zone secondo la soluzione proposta.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p., deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F/1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree, le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p. p.

15) ALTERI FRANCO.

L'esponente fa opposizione alla destinazione a zona N prevista dal p. p. per la sua proprietà e chiede il ripristino delle destinazioni a zona F come previsto dal P.R.G.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con le soluzioni urbanistiche adottate, dal momento che interromperebbe la continuità della fascia verde di collegamento tra il complesso scolastico e il parco pubblico adiacente al G.R.A.

16) SALTARI AUGUSTO.

L'esponente fa presente che la sua proprietà, sulla quale esiste una costruzione edificata con regolare licenza (n. 1463/AR del 14 dicembre 1953) è stata destinata dal p. p. a zona N. Chiede, pertanto, che tale vincolo venga eliminato dal suo lotto.

Si controdeduce:

L'opposizione non è pertinente in quanto l'edificio del ricorrente ricade in zona C/6 (edilizia mista con vincolo di planovolumetrico obbligatorio con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq. residenziale e 1,5 mc/mq. non residenziale) e non in zona N.

17) IZZO ROCCO e GIUSEPPE.

Gli esponenti rilevano:

a) che l'allargamento da metri 6 a metri 14 della Via Nicandro viene effettuato tutto da una parte e non in posizione simmetrica rispetto all'attuale tracciato;

b) che il previsto passaggio pedonale distruggerebbe una casa esistente, riducendo in modo eccessivo la superficie del loro lotto.

Chiedono, pertanto, lo spostamento del passaggio in asse al confine del lotto e l'allargamento di Via Nicandro simmetricamente rispetto al suo asse attuale.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta ampliando la Via Nicandro a ml. 14, come già previsto dal p. p., in posizione simmetrica rispetto all'asse del vecchio tracciato e spostando il passaggio pedonale in posizione simmetrica rispetto al confine sud della proprietà. Le aree già sedi stradali di p. p. verranno destinate a zona R/1. Tali soluzioni non alterano la struttura viaria del p. p. e tendono al rispetto di un principio di equità.

18) IMPERLINO OLGA.

L'esponente fa opposizione all'allargamento della Via Nicandro ed alla creazione delle due piste pedonali e ciclabili poste ai confini del lotto; chiede che l'allargamento della Via Nicandro venga effettuato simmetricamente rispetto al tracciato esistente e che vengano aboliti i due percorsi pedonali.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta ampliando la Via Nicandro a m. 14 come già prevista dal p. p., in posizione simmetrica rispetto all'asse del vecchio tracciato. L'area, già sede stradale di p. p., verrà destinata a zona C/1.

Viceversa si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto riguarda l'abolizione dei passaggi pedonali poiché ciò sarebbe in contrasto con i criteri informativi del p. p. e con la struttura viaria prevista. Inoltre il passaggio pedonale a nord della proprietà è stato spostato in asse al confine della stessa, in accoglimento della opposizione n. 17 e per ovvi motivi di equa distribuzione dell'onere imposto dal vincolo.

19) CALIRI GIULIA.

L'esponente si oppone alla previsione di piano particolareggiato per quanto concerne i passaggi pedonali e ciclabili, che compromettono la proprietà dell'interessata e quelle limitrofe.

Propone, quindi, l'abolizione di tali percorsi.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta anche in considerazione del fatto che la parte maggiore delle proprietà può essere utilizzata con un indice di fabbricabilità superiore a quello previsto dal P.R.G.

20) BUFFA ORNELLA.

L'esponente si oppone a che la sua proprietà, già destinata per un quinto a zona N dal piano del 1965, venga interamente destinata a verde pubblico dal piano particolareggiato.

Si controdeduce:

Sebbene l'opposizione sia stata presentata fuori termine, essa — in analogia a tutte le altre in identica situazione presentate avverso il presente piano particolareggiato e limitatamente ad esso — è ritenuta esaminabile ma non suscettibile di accoglimento in quanto il vincolo a zona N imposto dal p.p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

Inoltre, l'eliminazione del vincolo imposto contrasterebbe con i principi informativi del p.p.

21) DE VALLE GEMMA.

L'esponente, proprietaria del terreno su cui gravano due espropri per l'Acquedotto Vergine e per il nuovo Acquedotto del Peschiera per complessivi mq. 700, fa opposizione alla destinazione prevista nel p.p. a verde pubblico. Rileva, inoltre, che sul terreno in questione esiste una casa con relativo mutuo quindicennale della Cassa di Risparmio.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'area della ricorrente, già parzialmente zona N secondo il P.R.G. per il rispetto dell'Acquedotto Vergine ed interessata dal vincolo imposto dalla Soprintendenza ai Monumenti per la salvaguardia del Casale de « La Rustica », è stata con il p.p. destinata per la restante parte a verde pubblico stante la necessità di reperire aree con tale destinazione, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso. Inoltre, da sopralluogo effettuato, l'area in oggetto risulta totalmente ineditata.

22) MONACO MARCELLO.

L'esponente fa presente che al momento dell'acquisto il suo lotto era compreso nel perimetro delle zone industriali e su di esso era edificato un capannone. Nel gennaio del 1957 ottenne licenza di esercizio e nel 1967 il capannone fu adattato per la fabbricazione di mobili; l'industria occupa attualmente 30 operai. Fa inoltre presente che mentre il P.R.G. prevedeva destinazione F1 per tutta la proprietà, il p.p. destina il suddetto terreno, parte a verde pubblico (area sulla quale trovasi il capannone) e parte ad edilizia residenziale. Chiede che sia spostata la fascia di verde.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo a zona N imposto dal p.p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

2) la destinazione richiesta, analoga a quella delle zone circostanti, non sarebbe comunque compatibile con l'attuale utilizzazione industriale.

23) GINI MARGHERITA.

L'esponente fa opposizione al p.p. poiché il suo terreno viene destinato in gran parte a verde pubblico ed a strade lasciando due piccoli lotti edificabili di circa 700 mq. ciascuno di cui uno, data la sua forma, è praticamente inutilizzabile.

Chiede pertanto che venga eliminata una parte di verde in modo da poter sfruttare meglio il lotto che prospetta sulla nuova via di p.p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il vincolo a zona N imposto dal p.p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

Si fa inoltre presente che le due residue aree edificabili, nello studio di ristrutturazione dell'intera località, risultano beneficiate da un incremento dell'indice di cubatura fondiario che è stato portato da 1,5 mc/mq. rispettivamente a 1,8 mc/mq. e 2,09 mc/mq. con possibilità di utilizzazione anche di una ulteriore aliquota di cubatura non residenziale fino ad un massimo di 1,5 mc/mq.

24) FRATTAROLI MARIA.

L'esponente fa presente che il terreno ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. e quindi chiede:

- a) che questa sia ridotta da 100 a 50 metri;
- b) che venga concessa sanatoria alle costruzioni eseguite prima del p.p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

25) SISINNI FRANCESCO e AGOSTINO PASQUALINA.

Gli esponenti chiedono:

- a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A.;
- b) che venga concessa la sanatoria per la costruzione eseguita prima del p.p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

26) SILVESTRI MARIO e PIGNATIELLO ANTONIO.

Gli esponenti chiedono:

- a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la loro proprietà;

b) che venga loro concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p.p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p.p.

27) PETROCCHI MARIO e TASSI IOLANDA.

Gl esponenti chiedono:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A., la quale attualmente investe la loro proprietà;

b) che venga loro concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

28) PONZIANI NUNZIO.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F/1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p. p.

29) LIBERATI LILLINO.

L'esponente chiede:

a) che venga ridotta a 50 metri la fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G. Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

30) NELLI DOMENICO.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

31) NAVARRA PASQUALINA, IVANA e BENITO.

Gli esponenti chiedono:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la loro proprietà;

b) che venga concessa la sanatoria per le costruzioni esistenti prima della elaborazione del p. p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G., è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

32) GUIATTI ARMANDO.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A.

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F/1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p. p.

33) GIGLIO GIOVANNI.

L'esponente chiede che venga ridotta la fascia di rispetto del G.R.A. entro la quale ricade l'edificio attualmente esistente sul suo lotto.

Si controdeduce:

Si ritiene l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

34) PASQUALINO GABRIELE.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p. p.

35) DI PETRILLO ACHILLE.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dai p. p.

36) DI PIETRO ANTONIO.

L'esponente chiede:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A., la quale attualmente investe la sua proprietà;

b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

37) DI CINTIO PIETRANTONIO e LIBERATI GIOVANNA.

Gli esponenti chiedono:

a) la riduzione a 50 metri dalla fascia di rispetto del G.R.A., la quale attualmente investe la loro proprietà;

b) che venga loro concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo di inedificabilità per una profondità di m. 100 dall'asse del G.R.A. è imposto dal P.R.G. come rispetto della viabilità principale;

2) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

3) la destinazione a zona F1 con sovrastante vincolo di inedificabilità comporterebbe il trasferimento della relativa cubatura sulle adiacenti aree le quali risultano già edificate con indici superiori ai valori minimi previsti dal p. p.

38) DEL GAUDIO CESARE, SARA e ROSARIA.

Gli esponenti chiedono:

a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la loro proprietà;

b) che sia concessa sanatoria per le costruzioni esistenti prima dell'adozione del p.p.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

39) BALZANI BIAGIO.

L'esponente chiede:

- a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A., la quale attualmente investe la sua proprietà;
- b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

40) TERZILLI PAOLO.

L'esponente chiede:

- a) la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A. la quale attualmente investe la sua proprietà;
- b) che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

41) TRIGNANI ANTONIO.

L'esponente chiede: la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto del G.R.A., la quale attualmente investe la sua proprietà e che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

42) VITALE ANTONIO. —

L'esponente chiede che venga ridotta di 50 metri la fascia di rispetto del G.R.A. che attualmente investe la sua proprietà e che gli venga concessa la sanatoria per l'edificio esistente.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A. già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

43) COLLI CAROLINA, SALVATORE M. LUISA e SALVATORE ARNALDO.

Gli esponenti, proprietari dell'immobile costituito da due palazzine e da circostante terreno, fanno opposizione al vincolo ad esproprio di parte dell'immobile imposto dalla nuova strada di p. p., dall'ampliamento della Via Delia e dal Largo A. Corelli, nonché alla destinazione di una zona a parcheggio lungo la Via Delia; chiedono che venga ripristinato il vecchio tracciato, eventualmente ampliato, della Via Dameta, destinando ai margini di detta via la zona a parcheggio.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di ripristinare il tratto terminale della Via Dameta in prosecuzione del tratto già previsto dal p. p. e di pari sezione e, contemporaneamente, di estendere la zona soggetta ad edificazione mediante planivolumetrico obbligatorio sul tratto terminale della Via Delia compreso tra la nuova Via di p. p. e Largo A. Corelli.

Per quanto riguarda l'eliminazione della nuova via di p. p., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto contrasta con la soluzione viaria del piano stesso.

44) GIANNI ADA e MAIRA LUISA.

Le esponenti si oppongono all'inserimento del loro terreno nel perimetro della zona soggetta all'edificazione attraverso progetto planivolumetrico obbligatorio, facendo presente che le strade delimitanti tale zona investono un edificio costruito in base a licenza e che inoltre il frazionamento delle proprietà nell'ambito dell'isolato soggetto al planivolumetrico rendono praticamente impossibile, stanti i contrastanti interessi dei singoli proprietari, l'attuazione del planivolumetrico medesimo.

Si controdecide:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, in quanto in contrasto con la struttura viaria del p. p.

45) PROIETTI VITTORIA, VOLPE GIOACCHINO, EMILI MARIANNA, CREMONESI REMO e CREMONESI RENZO.

Gli esponenti ricorrono contro la destinazione a zona N delle loro proprietà in quanto su di esse sono costruiti, con regolare licenza, due villini.

Si controdeduce:

Nonostante che la proprietà degli interessati risulti effettivamente occupata da 2 fabbricati realizzati con licenza, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il vincolo a zona N imposto dal p. p. — oltre che derivare dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso — risponde a precise esigenze urbanistiche, per cui la sua eliminazione sarebbe in contrasto con i principi informativi del p. p.

46) DELFINI MARIO.

L'esponente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. perché essa rende il lotto di sua proprietà inedificabile.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la superficie del parcheggio fino a consentire una possibilità edificatoria del lotto dell'esponente. Di conseguenza l'allineamento stradale previsto dal p. p. dovrà traslare di ml. 14 parallelamente all'asse destinando la superficie edificabile a zona R/2.

47) UGO VACANTI ed altri.

Gli esponenti fanno opposizione alle seguenti previsioni di p. p.:

- a) deviazione della Via A. Vertunni;
- b) destinazione a parcheggio delle particelle nn. 66 e 86, foglio 658;
- c) strada pedonale passante per le particelle nn. 67, 66, 65, 64, foglio 658;
- d) isolati soggetti a planovolumetrico obbligatorio.

Fanno presente che la deviazione di Via A. Vertunni comporterebbe la demolizione di diversi edifici costruiti con regolare licenza, nonché l'eliminazione dei negozi attualmente prospicienti la strada.

Ritengono inutile il nuovo parcheggio previsto dal p. p. ritenendo sufficiente l'allargamento di Largo Corelli.

Ritengono irrealizzabili il P.L.V. obbligatorio in quanto uno di essi investe sei diverse proprietà e l'altro 10.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione, per quanto riguarda il punto b), possa essere parzialmente accolta nel senso di ridurre l'area destinata a parcheggio, avanzando parallelamente a se stesso di m. 10 il fronte edificabile del P.L.V. antistante il parcheggio stesso.

Viceversa si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto riguarda i punti a), c) e d), perché sia l'abolizione del P.L.V. che quella del passaggio pedonale e del nuovo tracciato della Via Achille Vertunni contrasterebbero con i criteri informativi del p. p. e con la struttura viaria prevista. E' da tenere inoltre presente che, contrariamente a quanto asserito, il nuovo tracciato della Via A. Vertunni investe un solo edificio di modesta consistenza.

48) FELICI ITALIA.

L'esponente fa opposizione ritenendosi danneggiata dal vincolo a parcheggio imposto dal p. p. sull'area di proprietà.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con la sistemazione viaria prevista dal p. p.

49) DANIO e CARLA CAPORICCI.

Gli esponenti fanno opposizione alla fascia di rispetto prevista lungo il G.R.A.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la conferma in sede di p. p. del vincolo a zona N — già imposto dal P.R.G. — deriva dalla necessità di repe-

rire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

50) FULLI ROMANA.

L'esponente fa opposizione al p. p. senza proporre argomentazioni a sostegno.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione non contiene alcuna motivazione circa le eccezioni e le eventuali soluzioni proposte, si ritiene che la stessa non possa essere accolta poiché l'area della ricorrente era destinata già a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N, già prevista dal P.R.G., è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico — nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. — ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

51) SOC. U.T.R.E.S. a r. l.

La Società esponente chiede l'eliminazione del vincolo a zona N e la riduzione della fascia di rispetto del G.R.A., dato che sul proprio lotto insiste un edificio costruito con regolare licenza del 14 aprile 1955.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto del G.R.A., già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N, già prevista dal P.R.G., è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

52) LEACCHE GIULIO e AMICUZZI FRANCESCO.

Gli esponenti fanno opposizione al passaggio pedonale che attraversa il loro lotto lasciando da una parte un relitto inutilizzabile e dall'altra parte un lotto difficilmente utilizzabile. Chiedono lo spostamento del passaggio pedonale.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta anche in considerazione del fatto che la parte maggiore delle proprietà può essere utilizzata con un indice di fabbricabilità superiore a quello previsto dal P.R.G.

53) SCHIAVI TITO VITTORIO.

L'esponente fa presente che la sua proprietà di mq. 5.000 è stata quasi totalmente destinata secondo le previsioni di p. p. a servizi pubblici; chiede la riduzione del vincolo.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il vincolo a zona N, imposto dal p. p., deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso. Peraltro l'eliminazione del vincolo a verde pubblico sarebbe in contrasto con i criteri informativi del p. p.

54) BAZZURRI VALERIANO e BAZZURRI DINO.

Gli esponenti fanno opposizione al piano particolareggiato chiedendo che venga ridotta la sezione della Via A. Vertunni, poiché l'allargamento previsto insiste tutto dalla parte della loro proprietà e che venga spostato verso est il confine del parcheggio con la conseguente riduzione del medesimo.

Si controdeduce:

Sebbene l'opposizione risulti presentata fuori termine, essa — in analogia a tutte le altre in identica situazione presentate avverso il presente piano particolareggiato e limitatamente ad esso — è ritenuta esaminabile e parzialmente accoglibile nel senso di ridurre il parcheggio ad est della proprietà trasladando di m. 10 la fronte parallelamente a se stessa e destinando l'area già vincolata a zona R/1.

55) PINCI ANNA VED. SPARANO.

L'esponente chiede lo spostamento della nuova strada di p. p. il cui tracciato, attraversando totalmente il lotto, ne lascia una striscia completamente inutilizzabile.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta spostando la nuova via di p. p. nell'ambito della stessa proprietà tangenzialmente al confine Sud e destinando a zona C/1 e passaggio pedonale, in prosecuzione di quello già esistente, l'attuale sede stradale.

56) RICCIA CLAUDIO, PIERINA e ANITA.

Gli esponenti si oppongono al p. p. per quanto riguarda:

a) destinazione a parco pubblico con vincolo di inedificabilità nelle particelle nn. 6, 189 e 190 perché sul lotto esistono 2 fabbricati; ritengono giusto il vincolo di inedificabilità ma non il vincolo di parco pubblico; chiedono la soppressione di quest'ultimo e ripristino della zona F/1 prevista dal P.R.G.;

b) vincolo di P.L.V. obbligatorio previsto per l'isolato sito in Via Aretusa di fronte alla scuola (part. n. 359, foglio 659).

Propongono di ridurlo ai soli lotti liberi di cui uno di loro proprietà.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione — per quanto riguarda il punto a) — non possa essere accolta perché l'area è interessata dal vincolo a zona N di rispetto imposto dalla Soprintendenza ai Monumenti per la salvaguardia del Casale de «La Rustica».

Per quanto riguarda il punto b), si ritiene che l'opposizione sia parimenti non accoglibile in quanto in contrasto con i criteri informativi del p. p. e con le soluzioni urbanistiche adottate.

57) MONACO MARCELLO.

Duplicato in carta libera della opposizione n. 22, alla cui controdeduzione si rinvia.

58) FREZZA MAFALDA.

L'esponente fa presente che parte della sua proprietà viene vincolata con un piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, mentre il P.R.G. del 1965 la destinava interamente a zona F/1.

Chiede, pertanto, che il confine di tale piano di zona venga ripristinato.

Si controdeduce:

Sebbene l'opposizione sia stata presentata fuori termine, essa — in analogia a tutte le altre in identica situazione presentate avverso il presente piano particolareggiato e limitatamente ad esso — è ritenuta esaminabile ma non accoglibile in quanto la parte di proprietà di cui alla presente opposizione rientra nel perimetro della variante al piano di zona 167/n. 16, adottata il 23 ottobre 1969.

Peraltro l'opposizione potrà essere esaminata — se ripresentata — in sede di pubblicazione della variante suddetta.

59) SOCIETA' « TRIVELLAZIONE APPALTI OPERE SPECIALIZZATE ».

L'esponente si oppone alla destinazione a parco pubblico della proprietà in quanto sulla stessa già insiste un fabbricato realizzato con regolare licenza.

Si controdeduce:

L'opposizione è improponibile per carenza di interesse al ricorso in quanto l'area di proprietà della Società istante risulta essere destinata a zona edificabile R/2 e non a parco pubblico come sostenuto nell'opposizione.

60) DI CARLO PIETRO e SANTORO ANTONIO.

Gli esponenti chiedono l'abolizione del planovolumetrico obbligatorio previsto dal piano per isolato del quale fa parte la loro proprietà, essendo tale isolato quasi totalmente costruito.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con i criteri informativi del p. p. e con le soluzioni urbanistiche adottate, in vista della ristrutturazione dell'isolato stesso.

61) D'ANIELLO NICOLA.

L'esponente si oppone alla destinazione a verde pubblico del proprio terreno; rileva inoltre che nel 1956 sull'area in questione il Comune aveva rilasciato una licenza per un capannone industriale. Chiede quindi che venga ripristinata l'edificabilità del lotto come previsto dal P.R.G.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per i seguenti motivi:

1) il vincolo a zona N imposto dal p. p. deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso;

2) la destinazione richiesta, analoga a quella delle zone circostanti, non sarebbe comunque compatibile con l'attuale utilizzazione industriale.

62) VITTORIO SERAO.

L'esponente chiede che la parte del suo terreno non interessata dalla fascia di rispetto del G.R.A. venga destinata da parco pubblico a zona F1; inoltre chiede l'eliminazione del vincolo delle falde acquifere. Propone cessione di una parte dell'area in cambio di edificazione della restante parte.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto l'area era già destinata a zona N dal P.R.G.

Si fa inoltre presente che la conservazione della zona N già prevista dal P.R.G. è stata dettata anche dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso. Peraltro l'accoglimento della proposta di cessione altererebbe i limiti di densità del P.R.G.

63) CORRADI LUIGI ed altri.

Gli esponenti proprietari di piccoli lotti già edificati, chiedono lo stralcio delle loro proprietà dal comprensorio F2 in quanto non possono partecipare alle spese di urbanizzazione relative alla convenzione prevista.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in questa sede in quanto i lotti degli interessati ricadono al di fuori del perimetro del p. p.

64) PROPRIETARI DI IMMOBILI SITI NELLE VIE A. VERTUNNI, A. CASTELLI, M. BOCCIERELLI e D. D'AMBROGI.

Gli esponenti si oppongono al declassamento da strada pubblica a strada privata del tratto terminale della Via Achille Vertunni, in quanto essa costituisce attualmente la unica via di collegamento ai principali servizi della borgata e inoltre poiché tale declassamento determinerebbe un rilevante onere a carico dei frontisti per la manutenzione del tratto suddetto.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto risulta in contrasto con la struttura viaria prevista dal piano particolareggiato e d'altra parte il collegamento con i servizi di quartiere è ugualmente assicurato mediante una più idonea distribuzione della rete viaria.

Si fa, peraltro, presente che le proprietà degli interessati nello studio di ristrutturazione dell'intera località risultano beneficiarie da un incremento dell'indice di cubatura fondiario, che è stato portato per tutte le proprietà dei ricorrenti da 1,5 mc/mq. a 1,8 mc/mq.

65) CAPORICCI DANIO e CAPORICCI CARLA, SCALZOLARO WANDA vedova CAPORICCI.

Gli esponenti si oppongono alla destinazione a verde prevista dal p. p. per il lotto di loro proprietà e fanno presente che contro tale destinazione già prevista dal P.R.G. 1962, presentarono osservazione che il Comune ritenne di non accogliere, rinviando peraltro la questione in sede di piano particolareggiato.

Pertanto chiedono l'eliminazione del vincolo o in seconda istanza la riduzione di esso contro cessione gratuita della restante area.

Si controdeduce:

Sebbene l'opposizione sia stata presentata fuori termine, essa in analogia a tutte le altre in identica situazione presentate avverso il presente p. p. e limitatamente ad esso è ritenuta esaminabile ma non accoglibile in quanto la riconferma in sede di p. p. del

vincolo a zona N, già imposto dal P.R.G., deriva dalla necessità di reperire aree per il verde pubblico, nel rispetto degli indici stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ad integrazione di quelle già previste dal piano stesso.

66) RANIERI DOMENICO e IMOLA.

Gli esponenti in data 9 maggio 1968 hanno ottenuto regolare licenza per la costruzione di un edificio per abitazioni sul lotto di loro proprietà successivamente revocata con intimazione di demolizione del fabbricato già edificato.

Chiedono la soppressione delle nuove vie di p. p. e il ripristino delle zone F1.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta eliminando la strada prevista dal p. p. relativamente al tratto interessante la proprietà del ricorrente ed ampliando la zona RI fino al confine Nord della proprietà.

67) FORONI ELENIO.

L'esponente fa opposizione alla variazione, prevista dal p. p., da zona F1 di P.R.G. a zona N per l'area di proprietà e chiede il ripristino della zona edificabile.

Si controdeduce:

Sebbene l'opposizione risulti presentata fuori termine, essa in analogia a tutte le altre in identica situazione presentate avverso il presente piano particolareggiato e limitatamente ad esso è ritenuta esaminabile. Peraltro, l'opposizione medesima non può essere accolta considerato che l'area del ricorrente, contrariamente a quanto da lui affermato, risulta essere già destinata a parco pubblico dal P.R.G.

B) Di inviare al Ministero dei LL. FP., per l'approvazione, gli atti e i documenti facenti parte della proposta di piano particolareggiato di cui alle deliberazioni citate nelle premesse, le osservazioni e opposizioni presentate, nonché le relative controdeduzioni.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

REGIONE LAZIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a

Roma, il 6 NOVEMBRE 1989

Da integrare con le modifiche, ~~integrazioni~~,
~~comunicazioni~~ e prescrizioni di cui alla

D.G.R. 7565 del 13.11.84



IL FUNZIONARIO

Falsetti

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 21 FEB. 1971
al 7 MAR. 1971 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al Prefetto il 25 FEB. 1971

Li 8 MAR. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. Marzullo

Approvato dal Ministero dell'Interno, con lettera n. 16170 R/11134/445
del 20-3-1971 ai sensi dell'art. 3
del D.L. 17/11/1944, n. 426 mo-
dificato con legge 17/5/1952, n. 609.
li 25-3-1971.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. Marzullo

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 29 MAR. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE

